

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 28 *Spese*

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

- (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;
- (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;
- (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;
- (d) le spese per le finalità di cui all'articolo 15;
- (e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;
- (g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.

2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

Articolo 29 *Soluzione di Controversie*

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.

2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 30 *Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia*

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.

4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1° del mese di Marzo 2019 dell'anno _____, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay


